



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/16 DEL 17.07.2024

Oggetto: Indicazioni operative per il reclutamento del personale sanitario atte a fronteggiare l'emergenza stagionale nei pronto soccorso dei presidi ospedalieri e nelle unità operative con maggiore criticità delle aziende del sistema sanitario regionale e approvazione disegno di legge concernente "Modifiche alla legge regionale 5 maggio 2023, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria)".

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale evidenzia come, nel periodo estivo, la maggiore affluenza di turisti comporti un consistente aumento di accessi presso le strutture di pronto soccorso (P.S.) afferenti ai presidi ospedalieri sardi.

L'Assessore sottolinea come tale fenomeno contingente, unito alla carenza di personale medico presso le strutture di emergenza-urgenza e nelle unità operative con maggiori criticità, per le quali sono già state percorse infruttuosamente le ordinarie procedure di reclutamento a tempo determinato /indeterminato, deve essere affrontato necessariamente tramite strumenti temporanei eccezionali, autorizzati dalla normativa nazionale in materia.

In tale senso l'Assessore richiama quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, che all'art. 1, comma 268, dispone "Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da Covid-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo: a) verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche per gli anni 2022, 2023 e 2024, delle misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2024, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni".

La predetta norma, letta in connessione con la lett. a), comma 1, art. 2-bis del D.L. n. 18/2020, consente alle aziende del SSR, impossibilitate a utilizzare personale già in servizio, nonché di



ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, di reclutare medici specializzandi, iscritti all'ultimo e penultimo anno del corso, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'art. 1, comma 547, della legge n. 145/2018, tramite la loro contrattualizzazione con forme di lavoro flessibile fino al 31 dicembre 2024.

L'Assessore evidenzia che lo specializzando, reclutato ai sensi della citata norma, resta iscritto alla Scuola di specializzazione universitaria e continua a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta; sottolinea, altresì, come il periodo di attività svolta viene riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.

Ciò premesso, l'Assessore ritiene che le Aziende del SSR, nell'affrontare l'emergenza estiva presso i propri pronto soccorso e la carenza di personale nelle unità operative con maggiori criticità, possano ricorrere a tale strumento attivando appositi avvisi di manifestazione di interesse finalizzati all'acquisizione di medici specializzandi con contratti di lavoro autonomo di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2011, da destinare esclusivamente alle strutture di emergenza-urgenza che presentano le maggiori criticità, anche attraverso la rotazione del personale tra le strutture collocate all'interno della medesima area.

L'Assessore ricorda, altresì, che è tutt'ora vigente l'elenco regionale dei professionisti disponibili e in possesso dei requisiti per l'esercizio temporaneo della professione sanitaria di medico chirurgo che intendano esercitare sul territorio regionale la professione regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea in base a un titolo conseguito all'estero.

Tale elenco, pubblicato nel sito tematico SardegnaSalute e periodicamente aggiornato, può essere utilizzato al fine di reclutare personale medico per fare fronte alle esigenze che dovessero manifestarsi sul territorio, comprese anche le attuali emergenze estive oggetto della presente deliberazione.

Da ultimo l'Assessore sottolinea che, in ragione della grave carenza di medici sul territorio, gli Uffici tecnici regionali competenti nella gestione delle risorse umane delle aziende sanitarie, hanno provveduto a formulare specifiche indicazioni e raccomandazioni alle aziende in materia di trattenimento e riammissione in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario fino al compimento del settantaduesimo anno di età, in applicazione dell'art. 15-nonies del D.Lgs. n. 502/1992 e comma 164-bis dell'art. 1 della legge n. 213/2023.



L'Assessore propone pertanto che le misure e le indicazioni operative sopra illustrate siano immediatamente attuate da parte delle aziende del SSR, in coerenza con le proprie esigenze assistenziali, e secondo le seguenti priorità di acquisizione del personale:

1. pensionati;
2. specializzandi;
3. medici chirurghi con titolo conseguito all'estero.

L'Assessore precisa che, considerata l'urgenza, le aziende possano provvedere in merito, anche nelle more dell'approvazione, da parte della Giunta regionale, dei relativi piani di fabbisogno del personale delle medesime.

L'Assessore rileva, infine, la necessità di proporre un disegno di legge che ha anzitutto una ratio organizzativa, in funzione di tutela della salute, che consenta di fare fronte alla assenza di assistenza primaria in aree disagiate della Regione, unico modo individuabile allo stato attuale per garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio.

Con tale disegno di legge, si predispongono un rimedio organizzativo straordinario finalizzato a assicurare la completa copertura delle cure primarie, altrimenti pregiudicato dalla assenza nelle aree più disagiate di medici delle cure primarie. Tali disposizioni attengono, quindi, ad un ambito strettamente inerente all'organizzazione sanitaria, la quale costituisce una componente fondamentale della tutela della salute.

Con il disegno di legge si introducono, dopo il comma 2, dell'articolo 1, della legge regionale 5 maggio 2023, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria), due commi: il primo autorizza le ASL, al fine di evitare l'interruzione anche temporanea dei progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale, previsti dal comma 2, e, nelle more della redistribuzione delle relative economie sulla base dei fabbisogni rappresentati, ad utilizzare risorse del proprio bilancio aziendale, e il secondo autorizza le ASL, allo scopo di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio e con la prioritaria finalità di individuare misure organizzative atte ad assicurare l'assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate della Regione, a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, i ricettari di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tale disposizione è altresì applicabile ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, anche con contratti libero



professionali, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attività e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai predetti progetti, sino al 31 dicembre 2024.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare le presenti indicazioni operative finalizzate a fronteggiare l'emergenza nei pronto soccorso dei presidi ospedalieri e nelle unità operative con maggiore criticità delle aziende del sistema sanitario regionale;
- di stabilire che nelle procedure di reclutamento di personale medico, da attivare secondo quanto previsto dalla normativa vigente, venga seguita la seguente priorità di acquisizione:
 1. pensionati;
 2. specializzandi;
 3. medici chirurghi con titolo conseguito all'estero;
- di demandare alle aziende sanitarie il compito di dare esecuzione alle presenti indicazioni operative attivando le dovute procedure di acquisizione di personale medico oggetto della presente deliberazione secondo la normativa vigente in materia;
- di autorizzare le aziende a provvedere al reclutamento in argomento, anche nelle more dell'approvazione, da parte della Giunta regionale, dei piani di fabbisogno del personale delle medesime;
- di dare mandato al Direttore generale della Sanità affinché adotti i necessari provvedimenti rivolti alle aziende del SSR al fine di dare uniforme attuazione alle disposizioni di cui alla presente deliberazione;
- di approvare il disegno di legge concernente "Modifiche alla legge regionale 5 maggio 2023, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria)".

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/16
DEL 17.07.2024



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente “Modifiche alla legge regionale 5 maggio 2023, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria).

Relazione

Il presente disegno di legge ha anzitutto una ratio organizzativa, in funzione di tutela della salute, che consenta di fare fronte alla assenza di assistenza primaria in aree disagiate della Regione, unico modo individuabile allo stato attuale per garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio.

Con tale proposta, il legislatore regionale predispone un rimedio organizzativo straordinario finalizzato ad assicurare la completa copertura delle cure primarie, altrimenti pregiudicato dalla assenza nelle aree più disagiate di medici delle cure primarie (medici di medicina generale). Tali disposizioni attengono, quindi, ad un ambito strettamente inerente all'organizzazione sanitaria, la quale costituisce componente fondamentale della tutela della salute.

All'art. 1, dopo il comma 2, della legge regionale 5 maggio 2023 n. 5, sono aggiunti i commi 2-bis e 2-ter.

Il comma 2-bis autorizza le ASL, al fine di evitare l'interruzione anche temporanea dei progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale, previsti dal comma 2, e nelle more della redistribuzione delle relative economie sulla base dei fabbisogni rappresentati, ad utilizzare risorse del proprio bilancio aziendale.

Il comma 2-ter autorizza le ASL, allo scopo di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio e con la prioritaria finalità di individuare misure organizzative atte ad assicurare l'assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate della Regione, a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, i ricettari di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tale disposizione è altresì applicabile ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, anche con contratti libero professionali, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attività e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai predetti progetti, sino al 31 dicembre 2024.

L'articolo 2 del disegno di legge, rubricato “Norma finanziaria”, prevede che dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente “Modifiche alla legge regionale 5 maggio 2023, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria)”.

Testo ddl

Art. 1

Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2023

1. Dopo il comma 2, dell’articolo 1 della legge regionale 5 maggio 2023 n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria) sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Le ASL, al fine di evitare l’interruzione anche temporanea dei progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale, previsti dal comma 2, e nelle more della redistribuzione delle relative economie sulla base dei fabbisogni rappresentati, sono autorizzate ad utilizzare risorse del proprio bilancio aziendale.

2-ter. Le ASL, allo scopo di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio e con la prioritaria finalità di individuare misure organizzative atte ad assicurare l’assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate della Regione, sono autorizzate a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, i ricettari di cui all’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione è altresì applicabile ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, anche con contratti libero professionali, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attività e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai predetti progetti, sino al 31 dicembre 2024.”.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).